Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 novembre 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 1178.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 24 aprile 1935, n. 740, concernente l'istituzione del Parco nazionale dello Stelvio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 aprile 1935, n. 740, con la quale si è costituito il Parco nazionale dello Stelvio;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'applicazione della legge 24 aprile 1935, n. 740, sul Parco nazionale dello Stelvio, composto di 21 articoli nel testo annesso al presente decreto e visto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA — GONELLA — VANONI — TOGNI — SCELBA — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 99. — FRASCA

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 aprile 1935, n. 740, che istituisce il Parco nazionale dello Stelvio

Art. 1.

I confini del Parco nazionale dello Stelvio sono indicati mediante tabelle collocate lungo il suo perimetro con le modalità stabilite dall'art. 45 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sulla caccia. Le tabelle portano la scritta « Azienda di Stato per le foreste demaniali Parco nazionale dello Stelvio Riserva di caccia ».

Una tabella con la medesima scritta è collocata all'esterno del palazzo municipale di ciascuno dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto, od in parte, nella circoscrizione del Parco.

Art. 2.

Per l'osservanza del divieto di manomettere e di alterare le bellezze naturali e formazioni geologiche del Parco sono applicabili le disposizioni previste nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nel regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Delle Commissioni consultive provinciali istituite con l'articolo 2 della legge sopra detta è chiamato a far parte, per la trattazione della materia di cui al comma primo del presente articolo, il funzionario del Corpo forestale preposto all'Amministrazione del Parco e, sulle questioni attinenti alla tutela delle bellezze naturali, le Commissioni sentiranno i pareri dei Sopraintendenti ai Monumenti e Gallerie di Trento, di Bolzano e di Sondrio.

In caso di urgenza, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali o l'Ufficio amministrazione del Parco possono disporre la sospensione delle opere che ritengano pregiudizievoli alla conservazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche; l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dopo la notifica del relativo provvedimento all'interessato, promuoverà la procedura prescritta dalle citate disposizioni di legge, restando ferma la sospensione fino a che la procedura stessa non sia esaurita.

Art. 3.

Le cave di pietrame (ivi comprese quelle di sabbia, ghiaia, ecc.) possono essere tenute in esercizio da qualsiasi persona, società od ente privato o pubblico soltanto a seguito di autorizzazione da concedersi dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Restano ferme le attribuzioni spettanti al Ministero dell'industria e del commercio in virtù della legge 29 luglio 1927, numero 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria e della legge 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia mineraria.

Il suddetto Ministero procederà nell'esercizio della sua facoltà previ accordi con l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Art. 4.

L'autorizzazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è richiesta:

a) per la costruzione, prolungamento o modifica di strade di qualsiasi natura (ivi comprese le mulattiere) nonchè di sciovie, slittovie, teleferiche, linee telegrafiche, telefoniche e di trasporto di energia elettrica, eccettuate solo le statali;

b) per la costruzione, prolungamento o modifiche di centrali elettriche, di stabilimenti industriali di quasiasi natura, di rifugi alpini e di fabbricati in genere di particolare importanza che si trovino fuori dell'abitato dei Comuni;

c) per la modifica totale o parziale del corso dei fiumi, torrenti e rivi.

Le persone, società ed enti privati o pubblici interessati ad ottenere l'autorizzazione debbono presentare domanda, allegando progetti di massima ed esecutivi all'Azienda, la quale, ove ritenga di accogliere la istanza, stabilisce le norme che debbono essere osservate a pena di decadenza, ed eventualmente subordina la concessione dell'autorizzazione a varianti dei progetti.

Tali provvedimenti verranno adottati di concerto, per quanto di competenza, con il Ministero dell'industria e del commercio.

L'esecuzione dei lavori o l'esercizio degli impianti può essere provvisoriamente permesso dall'Azienda, ma in tal caso nessuna pretesa sarebbe ammissibile ove l'autorizzazione non fosse concessa.

L'autorizzazione non è richiesta, quando si tratta di lavori ed impianti disposti ed autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici il quale promuoverà direttamente il parere dell'Azienda.

Art. 5.

Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ufficio di amministrazione del Parco ed all'osservanza, a pena di decadenza, delle particolari norme contenute nel relativo provvedimento:

a) l'esecuzione di tagli boschivi di qualsiasi natura ed entità;

b) i dissodamenti e le trasformazioni di coltura;

c) la raccolta delle specie vegetali spontanee vegetanti nell'interno del Parco, fuori dei casi di cui al successivo articolo 6, da consentirsi con preferenza alle persone incaricate da Istituti di studio o di medicina;

d) i rimboschimenti di zone nude.

Le disposizioni sopradette si applicano per tutti i terreni compresi nell'interno del Parco, a qualsiasi proprietario appartengano.

Art. 6.

L'Amministrazione del Parco determina ogni anno le modalità, le limitazioni ed i divieti per la raccolta delle specie vegetali di cui alla lettera *c*) del precedente articolo e le località ove la raccolta è permessa.

Tali norme sono pubblicate nell'albo pretorio di ciascuno dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto od in parte nel perimetro del Parco.

Art. 7.

Avuto riguardo alle peculiari necessità della flora e della fauna l'Azienda può imporre particolari modalità, restrizioni o divieti all'esercizio del pascolo.

Il provvedimento deve essere notificato agli interessati con un mese di preavviso, salvo casi di particolare urgenza, e pubblicato negli albi pretori dei Comuni nei quali deve essere osservato.

Art. 8.

Per la violazione delle norme dettate negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento, e delle prescrizioni e disposizioni impartite dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali e dall'Amministrazione del Parco in esecuzione degli articoli medesimi, valgono, in quanto applicabili, l'art. 6 della legge 24 aprile 1935, n. 740 e le altre disposizioni penali vigenti, con salvezza del risarcimento alla Azienda degli eventuali danni e del diritto alla rimessa in ripristino, ove possibile.

Art. 9.

Il Parco è costituito di diritto in riserva di caccia, a norma dell'art. 87 del testo unico, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e sono ad esso applicabili le disposizioni contenute nel testo unico medesimo.

Art. 10.

Sono vietate la caccia e l'uccellagione con qualsiasi mezzo nell'interno del Parco, ove non siano autorizzate.

E' pure vietato il transito nel Parco con armi, ordigni, strumenti che servono alla caccia od all'uccellagione o con cani da caccia; è permesso tuttavia il passaggio sulle strade statali, provinciali e comunali esistenti nel Parco, purchè le armi siano scaricate e smontate o nella loro custodia ed i cani tenuti a guinzaglio.

Art. 11.

La detenzione di armi, ordigni o strumenti atti alla caccia od all'uccellagione da parte degli abitanti del territorio del Parco dovrà essere comunicata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, all'Amministrazione del Parco, restando fermo l'obbligo della denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza a norma di legge.

L'Azienda o la detta Amministrazione possono, in relazione ai particolari fini della tutela del patrimonio faunistico, provocare dall'Autorità di pubblica sicurezza il divieto di detenzione di dette armi o strumenti anche per singole persone.

Art. 12.

La detenzione di armi da fuoco di qualsiasi tipo è vietata a coloro che vivono in abitazioni isolate situate oltre i 1800 metri sul mare nonchè ai pastori, ai guardiani di armenti e greggi ed ai proprietari e conduttori di rifugi.

L'Amministrazione del Parco può autorizzare la detenzione di dette armi per la difesa della persona o delle cose o del bestiame o per particolari motivi.

L'autorizzazione non dispensa comunque dalla licenza di porto d'armi richiesta dalle leggi vigenti.

Art. 13.

Chiunque intenda esercitare la caccia, l'uccellagione e la pesca nel territorio del Parco, deve ottenerne l'autorizzazione.

Tale autorizzazione, che non dispensa dall'osservanza delle disposizioni e dal possesso delle licenze stabilite dai testi unici sulla caccia e sulla pesca e della licenza di porto d'armi è riservata al prudente giudizio dell'Amministrazione del Parco per i permessi individuali, ed a quello dell'Azienda per la caccia in più persone o alla grossa selvaggina.

L'autorizzazione è data in preferenza alle persone incaricate da università, laboratori, istituti di zoologia, ecc.; e non può essere concessa alle persone che negli ultimi due anni abbiano contravvenuto alle leggi sulla caccia ed alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 14.

Il foglio di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona o delle persone autorizzate, del periodo di tempo cui il permesso è limitato, delle località in cui deve svolgersi la caccia, l'uccellagione o la pesca, della specie faunistica ed eventualmente, per la selvaggina, del numero massimo dei capi da abbattere, delle armi e dei mezzi da usare, della eventuale sorveglianza da parte del personale del Parco e di qualsiasi altra modalità che l'Amministrazione del Parco o l'Azienda ritenesse opportuno prescrivere.

La selvaggina uccisa o catturata in dipendenza dell'autorizzazione non può essere asportata dal Parco se non munita di contrassegno da applicarsi all'animale a cura del personale dei posti di custodia o dell'Ufficio di amministrazione del Parco, mediante corresponsione di L. 40 (quaranta) per ogni contrassegno.

La persona che abbia ottenuta l'autorizzazione prevista nell'art. 13 ha la facoltà di uccidere gli animali nocivi, purchè li consegni all'Amministrazione del Parco.

Art. 15.

Salvo autorizzazione che l'Amministrazione del Parco rilascerà caso per caso, i cani di qualsiasi genere debbono essere allontanati dal Parco entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento; caso contrario si procederà ai sensi dell'art. 73 del testo unico sulla caccia, alla cattura del cane ed alla applicazione delle sanzioni ivi previste nei confronti del proprietario o possessore.

Per i cani da guardia resta fermo l'obbligo di non lasciarli incustoditi a distanza maggiore di metri 200 dalle abitazioni o dal bestiame: si applicano, in caso di inadempimento, le penalità previste dall'art. 75 del predetto testo unico e si procede alla cattura del cane.

Art. 16.

Per i cani catturati, saranno osservate dall'Amministrazione del Parco le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico sulla caccia.

Art. 17.

La cattura non ha luogo quando il proprietario o possessore del cane sia presente.

Art. 18.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo può, d'accordo con la Azienda di soggiorno e turismo delle zone comprese entro il territorio del Parco, concedere sussidi agli enti o associazioni che svolgono attività sportiva nel territorio stesso.

Sussidi possono essere concessi, per particolari motivi di regolarità ed efficacia del servizio, anche ad imprese di trasporto di persone.

Art. 19.

La gestione temporanea di boschi e terreni, prevista dall'art. 3 della legge 24 aprile 1935, n. 740, sarà assunta dalla Azienda previe intese con i Ministeri dell'interno e delle finanze.

Le relative modalità saranno stabilite in appositi contratti da stipularsi con i proprietari.

Art. 20.

Qualsiasi verbale degli agenti di sorveglianza del Parco per violazione delle norme della legge istitutiva del Parco e del presente regolamento deve essere trasmesso all'Ufficio di amministrazione, che provvede alla tempestiva trasfissione all'autorità competente, e che ha facoltà di eventualmente definire la contravvenzione in via amministrativa nei casi in cui tale definizione è ammessa e di riscuotere le somme stabilite.

Art. 21.

La Commissione consultiva, prevista dall'art. 8 della legge istitutiva del Parco, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente ne deliberi la convocazione.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1951, n. 1179.

Soppressione della Legazione in Bonn (Germania) ed istituzione di una Ambasciata nella stessa sede.

N. 1179. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppressa la Legazione in Bonn (Germania) e viene istituita una Ambasciata nella stessa sede.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 90. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1180.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vincenzo Ferreri, in frazione Gavano del comune di Molini di Triora (Imperia).

N. 1180. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ventimiglia in data 1° maggio 1950, integrato con postille 29 dicembre stesso anno e 20 aprile 1951, relativo all'erezione della parrocchia di San Vincenzo Ferreri, in frazione Gavano del comune di Molini di Triora (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 86. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1181.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, in comune di Raffadali (Agrigento).

N. 1181. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 1° giugno 1949, integrato con successivo 15 novembre 1950, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, in comune di Raffadali (Agrigento) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 85. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1182.

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una eredità.

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bari viene autorizzata ad accettare l'eredità di L. 274.962,30 disposta in suo favore dal dott. Vincenzo Giglio, con testamento olografo in data 14 settembre 1936, per l'istituzione di una o più borse di studio da intitolarsi al medesimo e da conferirsi a studenti pugliesi che intendano frequentare la Facoltà di economia e commercio presso l'Università stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 89. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 15 maggio 1951 del Collegio centrale arbitrale — costituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Feola Mariantonia fu Pasquale maritata Lanna, livellaria al comune di Grazzanise, partita 366, foglio di mappa 10, particella 54, per la superficie di ettari 0.35.78 e con l'imponibile di L. 25,05.

Il fondo confina: a nord, con l'alveo della Agnena Nuova; ad est, con il fondo di proprietà Sanges Nicola fu Antonio; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Feola Pasquale fu Marco;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 giugno 1951 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 22.000 (ventiduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

FANFANI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 10, *foglio n.* 390. — CATALANO

(5640)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1951.

Schema di 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Pesaro, approvato con regio decreto 27 gennaio 1901;

Visto il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 2 luglio 1922, n. 6654;

Visto lo schema del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Pesaro;

Visti l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del 2° elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Pesaro;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Pesaro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 novembre 1951

Il Ministro: ALDISIO

Schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pesaro

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
3 *bis*	Sorgenti Cafanne, inf. n. 3	Cesano	Serra Sant'Abbondio	Dallo sbocco alle origini nei quattro rami in cui si divide
3 *tris*	Sorgente del Lago, inf. n. 3	Cesano	Serra Sant'Abbondio	Tutto il suo corso
66 *bis*	Sorgente « Fonti o Trinità » inf. n. 67	Fiumicello	Apecchio Cagli	Id.
1 *bis*	Fosso o Vena della Gorga, inf. n. 1	Fosso di Val d'Orbia	Cantiano	Id.

(5656) Visto, *il Ministro*: ALDISIO

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1951.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1950, con il quale si approvano e rendono esecutivi i lavori relativi agli impianti della nuova rete in cavi coassiali e quelli concernenti il potenziamento della rete telefonica già esistente;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1950, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, i lavori relativi agli impianti dei cavi coassiali in alcune provincie;

Considerato che tali lavori, come da ordine proprio impartito in data 31 agosto 1950, hanno avuto inizio il 1° ottobre 1951, per essere completati entro il 31 agosto 1954;

Considerato inoltre che nel predetto decreto 2 dicembre 1950 sono state specificate le località interessate dalla posa dei cavi coassiali di cui sopra, ma che, per ragioni tecniche e per il potenziamento della rete telefonica nazionale già esistente, si impongono varianti ed aggiunte ai relativi tracciati;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 2 dicembre 1950 è modificato come segue:

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente da eseguirsi sulle tratte:

Milano-Verona; Firenze-Pisa; Torino-Modane; Verona-Brennero; Roma-Napoli; Roma-Pisa; Pisa-Genova; Verona-Trieste; Genova-Milano; Torino-Milano.

I lavori già iniziati il 1° ottobre 1951 dovranno aver termine entro il 31 agosto 1954.

Roma, addì 12 novembre 1951

Il Ministro: SPATARO

(5793)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 3 ottobre 1951, n. 1126, concernente l'arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 5 novembre 1951, all'art. 1, comma secondo, ove è detto: « ... di richiami o trattenimenti in servizio di *persone* del Corpo ... » ecc., si deve leggere: « ... di richiami o trattenimenti in servizio di *personale* del Corpo. ... » ecc.

All'art. 2, comma terzo, ove è detto: « ... è corrisposto il trattamento economico iniziale spettante *alle guardie scelte* di pubblica sicurezza ... » ecc., si deve leggere: « ... è corrisposto il trattamento economico iniziale spettante *alle guardie e alle guardie scelte* di pubblica sicurezza. ... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 13 novembre 1951 è stato revocato il decreto Ministeriale 20 ottobre 1951, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Pavia Fulvio nel comune di Altamura, distretto notarile di Bari, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Sant'Agata di Puglia, distretto notarile di Foggia.

(5761)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santo Stefano d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1951, registro n. 36 Interno, foglio n. 38, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santo Stefano d'Aspromonte (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 4.111.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5794)

Autorizzazione all'Ente nazionale protezione animali ad accettare un lascito

Con decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1951, n. 10.13142/10089.G.70, la Sezione provinciale di Roma dell'Ente nazionale protezione animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta Virginia Ottilie Koelman in De Kat con testamento in data 3 gennaio 1949, consistente in un sottoscala sito in Roma, via Paolina, ai numeri civici 4 e 6.

(5782)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Renata Pignatari fu Raffaele, nata a Potenza il 14 febbraio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie conseguito presso la Università di Roma nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5783)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 758 — Data: 2 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Longo Paola di Alfio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2351 — Data: 2 luglio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Pieroni Colombo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1663 — Data: 24 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Pesavento Luigi fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — Data: 5 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Belluno — Intestazione: Lovat Giovanna fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 5900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 30 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Gavagni Agostino fu Giuseppe Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data: 19 dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Vacirca Raffaela fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1959) — Rendita 14.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 ottobre 1951

(5357) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 239

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 novembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,89	» Roma	624 87
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,89	» Trieste	—
» Napoli	624,85	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 20 novembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,175
Id. 3,50 % 1902	68,175
Id. 3 % lordo	56 —
Id. 5 % 1935	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	72,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,95
Id. 5 % 1936	91,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,425
Id. 5 % 1960	98,425

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 20 novembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,88

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
P. R. 3,50 % (1934)	226718	Fondazione tenente colonnello « Giovanni Paolo Malfatti » a favore dei reggimenti Piemonte Reale Cavalleria, Savoia Cavalleria, Cavalleggeri Aosta e Genova Cavalleria, con vincolo di destinazione	1.995 —
Id.	397663	Fondazione tenente colonnello « Giovanni Paolo Malfatti » per il reggimento Piemonte Reale Cavalleria, sedente in Roma	833 —
Id.	473991 (solo nuda proprietà)	Praga Marco Giorgio di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Milano, con usufrutto a Cerini Leonilda fu Adolfo	1.400 —
Id.	204245	Sessa Giuseppina fu Ottavio, moglie di Tarantino Giuseppe, dom. a Roma, con vincolo dotale	2.450 —
Id.	209762	Valli Nadia di Achille, moglie di Castiglione Giovanni, dom. a Olgiate (Como), con usufrutto a Valli Achille fu Pietro	1.015 —
Id.	18466 (solo nuda proprietà)	Giammusso Angelo, Adelaide, Laura, Clelia ed Ugo fu Giuseppe fratelli e sorelle, il primo maggiorenne, gli altri quattro minorenni sotto la patria potestà della madre Sterlini Maria fu Gaetano, vedova Giammusso, con usufrutto a favore di quest'ultima	315 —
Id.	113036 (solo nuda proprietà)	Giammusso Angelo fu Giuseppe, dom. a Caltanissetta, con usufrutto a Sterlini Maria fu Gaetano	10,50
Id.	113137 (solo nuda proprietà)	Giammusso Ugo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Sterlini Maria fu Gaetano, con usufrutto a quest'ultima	10,50
Id.	113039 (solo nuda proprietà)	Giammusso Laura fu Giuseppe, moglie di Grande Corrado, dom. a Caltanissetta, con usufrutto a Sterlini Maria fu Gaetano	10,50
Id.	113040 (solo nuda proprietà)	Giammusso Adelaide fu Giuseppe, moglie di D'Alessio Rocco Luigi, dom. a Caltanissetta, con usufrutto a Sterlini Maria fu Gaetano	10,50
Id.	113041 (solo nuda proprietà)	Giammusso Clelia fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Sterlini Maria fu Gaetano, dom. a Caltanissetta, con usufrutto a quest'ultima	10,50
Rend. 5 % (1935)	206688 (solo nuda proprietà)	Giammusso Ugo fu Giuseppe, dom. a Roma, con usufrutto a Sterlini Maria fu Gaetano	45 —
Id.	163765	Ferro Lo Iacono Carlo Vincenzo di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo	715 —
Id.	181154	Zampini Giulia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Porro Carolina	315 —
Id.	181153 (nuda proprietà ed usufrutto)	Zampini Giulia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Porro Carolina, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	785179 (solo usufrutto)	Battaglia Carolina Luigia fu Ernesto, moglie di D'Ippolito Rivotti Battaglia, con usufrutto a Lupo Beatrice Maria Cristina fu Carlo, dom. a Roma	14 —
P. R. 3,50 % (1934)	115309	Lanzerini Antonio fu Giuseppe, dom. a Negrinia (Treviso), con ipoteca a favore dello Stato	87,50
Id.	163336	Capuano Filomena fu Donato, moglie di D'Arcangelo Vincenzo, dom. a Salerno, vincolata per dote	339,50
Rend. 5 % (1935)	164256	Zangari Laura fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Salvi Ida fu Ernesto ved. Zangari, dom. a Ravenna.	2.350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 settembre 1951

(4655) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Perugia in data 30 dicembre 1950, n. 48006, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:

Gozzo dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:

Coppini dott. Remo, veterinario provinciale;
Moretti prof. dott. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;
Barboni prof. dott. Elio, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Asdrubali prof. dott. Mario, veterinario condotto.

Segretario:

D'Anneo dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 ottobre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5691)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Frosinone in data 20 maggio 1951, n. 2306, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1950, è costituita come appresso:

Presidente:

Saraceno dott. Ignazio Maria, vice prefetto.

Componenti:

Zeetti prof. dott. Raffaello, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;
Montroni prof. dott. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Tolomei dott. Felice, veterinario condotto.

Segretario:

Sparano avv. Luigi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 ottobre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5692)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a sessantacinque posti di ufficiale permanente di 5ª classe del ruolo tecnico dei Servizi antincendi (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 16 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti addì 16 marzo 1951, registro Interno n. 8, foglio n. 66, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 7 aprile 1951, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a sessantacinque posti di ufficiale di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi;
Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del suddetto concorso;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a sessantacinque posti di ufficiale di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi, indetto con decreto Ministeriale 16 gennaio 1951, avranno luogo in Roma (Capannelle) nei giorni 12, 13, 14 e 15 dicembre p. v. presso le scuole centrali dei Servizi antincendi.

Roma, addì 12 novembre 1951

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(5796)

GIOLITTI GIUSEPPE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.